

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1448

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del deputato BOATO

Modifiche agli articoli 9, 24 e 32 della Costituzione

Presentata il 3 agosto 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nel corso della X legislatura furono presentati al Senato quattro disegni di legge costituzionale riguardanti la modifica degli articoli 9, 24 e 32 della Costituzione. I disegni di legge erano stati presentati rispettivamente il 27 febbraio 1990 (atto Senato n. 2122) dai senatori Boato ed altri, il 17 luglio 1990 (atto Senato n. 2363) dai senatori Lombardi ed altri; l'11 aprile 1991 (atto Senato n. 2753) ancora dai senatori Boato ed altri e il 29 maggio 1991 (atto Senato n. 2845) dai senatori Tossi Brutti ed altri.

I quattro disegni di legge furono approvati, in un testo unificato, in prima

deliberazione dal Senato nella seduta pomeridiana del 1° agosto 1991. Assegnata in sede referente alla Commissione affari costituzionali della Camera, la proposta di legge costituzionale (atto Camera n. 5920) non proseguì ulteriormente il suo iter nella fase conclusiva della X legislatura.

Nella fase iniziale della XI legislatura — che da molte forze politiche è stata caratterizzata come « legislatura costituente » — appare opportuno riproporre all'esame del Parlamento la proposta di modifica degli articoli 9, 24 e 32 della Costituzione. Si tratta di una riforma costituzionale che riguarda la parte prima della Costituzione, sottratta all'esame

della « Commissione parlamentare per le riforme istituzionali », alla quale tanto la Camera quanto il Senato hanno attribuito il compito di esaminare le proposte di riforma della parte seconda della Costituzione stessa.

Per unanime giudizio, la parte prima della Costituzione è quella che meno necessita di una profonda riforma, ma è al tempo stesso ampiamente riconosciuto il limite della nostra Costituzione — che è un limite della cultura politica e scientifica di un'epoca storica ormai lontana — sotto il profilo della tutela dell'ambiente, della promozione della collaborazione internazionale per la salvaguardia dell'ecosistema, del riconoscimento degli interessi diffusi e degli interessi collettivi, rispetto a cui molti progressi sono stati compiuti negli ultimi decenni sia in dottrina, sia nella giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte di cassazione.

La presente proposta di legge costituzionale introduce l'« ambiente » nella tutela prevista dal secondo comma dell'articolo 9 della Costituzione e aggiunge allo stesso articolo 9 un terzo comma che prevede la promozione, da parte della Repubblica italiana, della collaborazione internazionale al fine di salvaguardare l'ecosistema (articolo 1).

Con l'articolo 2, la proposta di legge costituzionale modifica il primo comma dell'articolo 24 della Costituzione integrandolo con il riconoscimento della possibilità di agire in giudizio anche per la tutela degli interessi diffusi e degli interessi collettivi.

L'articolo 3 modifica il primo comma dell'articolo 32 della Costituzione, inserendovi anche la tutela della salubrità degli « ambienti naturali, di vita e di lavoro » oltre alla tutela della salute degli individui, considerati tutti come « fondamentali diritti della persona umana e interesse della collettività ».

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

ART. 1.

1. Il secondo comma dell'articolo 9 della Costituzione è sostituito dai seguenti:

« Tutela l'ambiente, il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Promuove la collaborazione internazionale al fine di salvaguardare l'ecosistema ».

ART. 2.

1. Il primo comma dell'articolo 24 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi e per la tutela degli interessi diffusi e degli interessi collettivi ».

ART. 3.

1. Il primo comma dell'articolo 32 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« La Repubblica tutela la salute degli individui, anche mediante cure gratuite, e la salubrità degli ambienti naturali, di vita e di lavoro, come fondamentali diritti della persona umana e interesse della collettività ».